



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 - Oristano

Lavori di sistemazione e potenziamento della
viabilità di servizio al piede dell'argine sinistro del Tirso in
corrispondenza del ponte del Rimedio

SERVIZIO PIENA "SOMMA URGENZA E ATTIVITA' MANUTENTIVE URGENTI" ANNUALITA' 2022

C.A.T. P0622

C.U.P.: G11B22002150002

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Francesco Castgna

Collaboratori
Geom. Matteo Casciu
Geol. Stefano Sanna

Responsabile Unico del Progetto
Dott. Agr. Antonio Serafino Meloni

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristane
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

RELAZIONE URBANISTICA

A.1

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	12/2024	1533P0622relurbFC		

Lavori di sistemazione e potenziamento della
viabilità di servizio al piede dell'argine sinistro
del Tirso in corrispondenza del ponte
del Rimedio
(Servizio di piena 2022)

RELAZIONE URBANISTICA

1. PREMESSA

La presente relazione tecnica riguarda gli interventi "Lavori di sistemazione e potenziamento della viabilità di servizio al piede dell'argine sinistro del Tirso in corrispondenza del ponte del Rimedio" – (Servizio di piena 2022) del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTA). L'obiettivo prioritario dei lavori da eseguire è quello di **sistemare e potenziare** un'infrastruttura di servizio che consenta lo svolgimento delle attività manutentive e di pulizia ordinaria all'interno della fascia demaniale, lungo il piede dell'argine sinistro del Fiume Tirso.

Le opere saranno realizzate con le risorse finanziarie previste dall'art. 7 lett. C) della Convenzione GCO/CBO relativa allo svolgimento di attività inerenti al Servizio di Piena e Intervento idraulico e, in particolare, agli interventi di "SERVIZIO DI PIENA 2022", per un importo complessivo di Euro 300.000,00.

Con questo intervento, data l'esiguità delle somme a disposizione, sarà realizzata unicamente la pista di servizio, nel tratto compreso tra le rampe n.22 e n.20 del Servizio Piena, come da elaborati grafici ed economici in allegato.

PROGETTO ESECUTIVO

2. ASPETTI URBANISTICI E VINCOLI

Gli interventi in progetto ricadono nelle aree individuate nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), elaborato dalla Regione Sardegna ai sensi della L. 18.05.1989 n° 183 e della L. 03.08.1998 n° 267 e in particolare nel sub bacino del Tirso, settore a rischio idraulico, inquadrato dalla tavola n° 8 G.F..

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) approvato con Legge Regionale n°8 del 25.11.2004 e allegato alla Delibera G.R. n° 36/07 del 5.09.2006 inseriscono la zona nell'ambito n. 9 Golfo di Oristano, nei Fogli 528 I in scala 1:25000, nonché vincolo di Fascia Costiera / Beni Paesaggistici Ambientali (ex. Art. 142 - 143 D.Lgs. 42/2004 - Bene Paesaggistico d'Insieme).

Il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Oristano inquadra la totalità del territorio interessato dall'intervento progettuale in zona agricola E2 / Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni, e contestualmente in area H3/G2/ P.A.I. – Parco Urbano Fluviale del Tirso, di seguito in particolare si riporta la descrizione puntuale estratta dalle N.T.A. del vigente P.U.C. di Oristano:

- **ART. 50 - SOTTOZONA AGRICOLA "E2":**

Sono le aree ricadenti in zone alluvionali antiche ma di buona fertilità utilizzate per allevamenti zootecnici e per seminativo.

- **ART. 76 - SOTTOZONA "H3/G2" – P.A.I. / PARCO URBANO FLUVIALE DEL TIRSO:**

Le zone destinate a Parco fluviale sono destinate alla costruzione, ricostruzione e miglioramento di ambienti naturali e per attività del tempo libero, oltre che alla realizzazione delle necessarie opere di regimazione idraulica. Queste ultime sono consentite sulla base di programmi e progetti disposti dalla competente Autorità idraulica oppure dall'Amministrazione Comunale, previo parere favorevole della stessa Autorità idraulica. Le zone a Parco fluviale devono ricevere dettagliata disciplina mediante piani particolareggiati di iniziativa pubblica, estesi a comparti funzionali omogenei da individuarsi con

PROGETTO ESECUTIVO

apposita deliberazione del Consiglio Comunale. I Piani particolareggiati individuano: – le aree a verde; – le zone d'acqua; – le zone da destinare ad attività del tempo libero e relativi servizi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli; – i percorsi e gli spazi di sosta pedonali e ciclabili; – le aree destinate all'attività agricola; – la localizzazione di capanni per osservazioni naturalistiche; – il tipo di riuso dei fabbricati esistenti da conservare; Pur se non inclusi negli strumenti urbanistici attuativi, previa verifica di compatibilità con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio, anche rispetto a possibili alternative e sulla base di specifico studio di impatto ambientale, è consentita la realizzazione di: – regimazione idraulica, opere di difesa del suolo e di difesa idraulica, sulla base di programmi e progetti disposti dalle autorità idrauliche. Eventuali materiali rimossi potranno essere resi disponibili soltanto qualora l'Autorità preposta lo ammetta espressamente; – risagomatura delle sponde, delle aree golenali e più in generale delle aree vincolate ai sensi del presente articolo, rivolta alla costruzione di un più valido rapporto fra corso d'acqua e aree circostanti; – cura e intensificazione della compagine vegetazionale esistente; – percorsi e spazi di sosta pedonali e ciclabili; – cabine elettriche, impianti di pompaggio per approvvigionamento idrico irriguo e civile e simili, se non diversamente collocabili, di modesta entità; – linee di comunicazione viaria, impianti a rete per approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, impianti per telecomunicazioni e per il trasporto di energia, opere temporanee di attività di ricerca nel sottosuolo. I progetti per la realizzazione di queste infrastrutture dovranno verificare la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Al fine di favorire la formazione di corridoi ecologici è prescritto nelle aree esondabili naturalmente e comunque per una fascia di ml 10 dal limite di piena ordinaria il divieto di nuova edificazione dei

PROGETTO ESECUTIVO

manufatti edilizi, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno. A tal fine nelle eventuali aree demaniali contermini, pure se esterne alla già menzionata fascia, sono comunque vietati gli usi agricoli. All'interno delle zone a parco fluviale è vietata l'installazione di pannelli pubblicitari permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne relative ad attività produttive e servizi ivi esistenti e ad indicazioni di tipo turistico. Le recinzioni, ammissibili esclusivamente a delimitazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, potranno essere realizzate soltanto con siepe viva eventualmente associata a rete metallica. Nelle zone coltivate, anche di proprietà demaniale, facenti parte di aziende agricole organizzate, è consentita, fino all'approvazione di piani dettagliati di cui al precedente comma 2, la prosecuzione dell'attività agricola. Fino alla stessa data non sono consentite nuove costruzioni ed ampliamenti dei fabbricati esistenti e la ristrutturazione è ammessa con le limitazioni volumetriche e planimetriche dell'edificio esistente. Sulle aree destinate a parco fluviale possono essere realizzati, in conformità al precedente comma 2 ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici regionali e locali e nell'ambito del piano particolareggiato di iniziativa pubblica, manufatti per il tempo libero, che siano facilmente amovibili, anche ad opera di soggetti privati. In tal caso dovrà essere stipulata apposita convenzione che regoli la disponibilità delle aree, l'uso degli impianti e dei servizi, ivi comprese le modalità di acquisizione, da parte del Comune, delle aree, degli impianti e dei servizi una volta cessata la vigenza della convenzione. Gli impianti di forestazione urbana di che trattasi avvengono previa approvazione di progetti esecutivi di opera pubblica e su aree che sono perciò riservate all'espropriazione. La loro realizzazione può tuttavia avvenire da parte dei privati proprietari, conformemente alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e del progetto esecutivo, mediante apposita convenzione che contenga i patti per la realizzazione, l'uso e la manutenzione del verde. Nelle parti attuate o da attuare tramite intervento pubblico possono essere ubicate

PROGETTO ESECUTIVO

funzioni ricreative e di pubblico interesse, qualora siano compatibili con i progetti esecutivi.

3. Considerazioni conclusive

In relazione agli studi condotti, si ritiene che gli interventi proposti siano compatibili con le vigenti normative urbanistiche, ambientali e paesaggistiche. Che l'intervento proposto costituisce Variante "non sostanziale" al vigente Piano Urbanistico (Allegato alla Delib.G.R. n. 5/48 del 29.1.2019, Art. 20, comma 26).

Rientrano infatti tra le varianti "non sostanziali" le modifiche che:

c) reiterano vincoli preordinati all'esproprio;

f) modificano le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione di zona, senza incidere sui parametri urbanistici. Come si è accennato, il comma 24 dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, prevede che l'autorità procedente sottoponga le varianti, siano esse sostanziali o non sostanziali, a preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS presso l'autorità competente.

Pertanto, in riferimento alle possibili interazioni con l'ambiente e alle caratteristiche delle aree interessate, nonché agli interventi proposti, si riportano le seguenti considerazioni conclusive ai fini dell'esclusione della Variante dalla successiva fase di valutazione:

- non si evidenziano impatti ambientali significativi derivanti dalle variazioni in esame, né un eventuale carattere cumulativo degli impatti residui;

- gli effetti delle trasformazioni potenziali non risultano significativi in relazione alla probabilità, durata, frequenza e reversibilità e in considerazione dell'entità dei medesimi;

- i potenziali impatti ambientali identificati, benché non significativi, possono essere mitigati in sede di rilascio dei vari titoli abilitativi a cui sarà soggetto l'intervento in progetto;

- nell'ambito di tali procedimenti potranno inoltre essere prescritte le attività di monitoraggio degli eventuali impatti residui;

Le valutazioni effettuate non hanno portato all'individuazione di potenziali impatti critici, intesi come effetti di elevata rilevanza sulle matrici ambientali e sulla salute pubblica. In riferimento a quanto rilevato con la presente relazione

PROGETTO ESECUTIVO

e considerata l'assenza di effetti significativi da un punto di vista urbanistico, ambientale e paesaggistico, si propone l'esclusione della Variante Urbanistica in esame dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.